



ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Richiamati

- L'art. 192 LOC;
- 44 RALOC
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);
- le modifiche della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 1° giugno 2010;

emana la seguente ordinanza:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2 Definizioni

¹Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

²Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO II Competenze del Municipio

Art. 3 Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) Verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art.i 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art.i 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 06.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);

- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

Art. 4
Competenze di controllo delegate

¹Il Municipio, tramite la Polizia intercomunale del Piano, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b) età e numero degli avventori (art. i 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art. i 23-25 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear e 75 e 79 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 93-96 RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear).

Art. 5
Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all' Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III
Apertura e chiusura

Art. 6
Notifica

¹Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

²Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate al Municipio con almeno con 15 giorni d'anticipo.

³Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

Art. 7
Locali notturni

¹I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere tra le ore 03.00 e le ore 06.00.

**Art. 8
Deroga**

¹Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.

²Le richieste scritte di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire al Municipio con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

³La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le 01.00.

**CAPITOLO IV
Manifestazioni ed eventi**

**Art. 9
a) In generale**

¹Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

²L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

**Art. 10
b) Autorizzazione**

¹La richiesta d'autorizzazione deve essere presentata, in forma scritta e motivata, dal gerente al Municipio, con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) numero di avventori previsto;
- c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

²La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

**Art. 11
Richieste di
permessi speciali**

Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono pervenire al Municipio almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

**CAPITOLO V
Disposizioni varie**

**Art. 12
Allontanamento da
parte del gerente e
della polizia**

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia intercomunale del Piano nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

- Art. 13**
Rispetto della quiete
- ¹L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.
²Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

CAPITOLO VI Tasse

- Art. 14**
Tassa deroga d'orario
- ¹La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 30.-- all'ora.
²Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

- Art. 15**
Tassa permessi speciali
- ¹La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 1'000.--
²In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

- Art. 16**
Tassa di controllo
- ¹Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 80.-- all'ora.
²La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

- Art 17**
Tasse di cancelleria
- Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa di cancelleria in base all'ordinanza sulle tasse di cancelleria, in mancanza di un chiaro riferimento, verrà applicata una tassa da fr. 20.- a fr. 500.- a seconda dell'impegno richiesto.

CAPITOLO VII Sanzioni

- Art. 18**
Multa
- ¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 e 6 della presente Ordinanza).
²L'art. 145 LOC regola la procedura e l'importo massimo della multa, che ammonta a fr. 10'000.-, riservate le leggi speciali.
³Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

- Art. 19**
Revoca
- ¹I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:
- a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
 - b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.
- ²La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VIII
Disposizioni finali

Art. 20
Contenzioso

¹Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC e dalla LEAR.

Art. 21
Abrogazione e
entrata
In vigore


La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici in vigore dal 1 febbraio 1996.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni, dal 30 agosto 2017 al 28 settembre 2017 ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

E' data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
D. Vignuta



Il Segretario
T. Stefancki



Adottata con risoluzione municipale no. 1520 del 28.08.2017